

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGI REGIONALI:

"Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale:

"Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla
Regione Puglia".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Criteri generali)

Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le Regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.

Art. 2

(Aventi diritto)

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia:

- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
- i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattie anche aziendali;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;
- i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;
- i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;
- gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali.

Art. 3

(Assistenza diretta)

Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la Regione Puglia assicura l'erogazione della assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

- gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;
- le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la Regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4

(Assistenza indiretta)

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgono della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate,

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

ubicate sul territorio regionale.

L'ammontare della suddetta spesa media è determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la Regione Puglia rimborserà alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

Art. 5

(Convenzioni della Regione Puglia)

Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della Sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n.386.

Art. 6

(Convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974)

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secon-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

do comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ai cittadini residenti in Comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private in data successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Puglia assicurerà la assistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota prevista all'art. 4 della presente legge.

Art. 7

(Assistenza in casi di esigenze terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, può deliberare di assumere a carico del fondo regionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di cittadini indicati all'art. 2 della presente legge e residenti in Comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati.

Art. 8

(Ricovero nei presidi ospedalieri)

Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Art. 9

(Accertamento della necessità del ricovero)

L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

Art. 10

(Uniformità dell'assistenza)

Al fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all'art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla Regione Puglia.

Art. 11

(Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all'assistenza as

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

sicurata dalla Regione Puglia può sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dall'accompagnatore.

Art. 12

(Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia)

Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia è tenuto a corrispondere all'amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nonché le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 13

(Ruolo regionale)

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il ruolo ha validità fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale.

Art. 14

(Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale)

I cittadini residenti in Comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa m

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

tua di malattia possono ottenere l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della Regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un Comune della Puglia e gli apolidi.

L'importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art.17, è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge l'importo del contributo è pari alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

Art. 15

(Durata e decorrenza dell'iscrizione al ruolo regionale)

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art.13 della presente legge è operante fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno di iscrizione si calcola dividendo l'ammontare del contributo stabilito al precedente art. 14 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida l'iscrizione al ruolo regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 16

(Modalità di iscrizione al ruolo regionale).

La domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della Giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla Sanità della regione.

L'assessorato alla Sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti artt. 14 e 15 e lo comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 17 della presente legge.

Art. 17

(Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo regionale)

La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della Giunta regionale.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 18

(Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all'estero)

I cittadini residenti in un Comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali all'estero, possono otte

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

nere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale.

Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all'assistenza assicurata dalla Regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

L'importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla Sanità secondo i criteri di cui all'art. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Art. 19

(Decadenza dall'iscrizione al ruolo regionale)

Il conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.

La comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla Sanità della Regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art. 14 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale.

L'assessorato alla Sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 15 della presente legge, l'ammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione all'esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell'iscritto dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, l'assessorato alla Sanità della Regione comunicherà all'interessato l'ammontare dei contributi relativi al periodo di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale. L'interessato richiederà a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.

Art. 20

(Azione di rivalsa)

La Regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il costo dell'assistenza ospedaliera da addebitare ai responsabili sarà determinato a norma del precedente art. 12.

L'azione di rivalsa viene esercitata in ottemperanza dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 21

(Ottemperanze ai fini dell'azione di rivalsa)

Gli Enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall'assessorato alla Sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.

Art. 22

(Disposizione generale)

Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 23

(Norme regolamentari in contrasto con la presente legge)

Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.

Art. 24

(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 , comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 20 dicembre 1970 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 20 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE
Matarrese**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera-Ventura**